



Soci Fondatori:
Comune di Colorno (PR)
Monsano (AN)
Melpignano (LE)
Vezzano Ligure (SP)

Regolamento della Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi

ARTICOLO 1 – Sede Operativa

La Sede dell'Associazione è ubicata presso il Municipio di Monsano (AN), in Piazza Matteotti, 17.

ARTICOLO 2 – Scopi

L'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi (di seguito "Associazione") è una rete di Enti locali, che opera a favore di un'armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all'insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l'attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all'efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini.

L'Associazione ritiene che sia necessario diminuire l'impronta ecologica di un Ente locale, attraverso una proposta culturale, un modello di de-crescita attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale e alla valorizzazione delle differenze locali.

ARTICOLO 3 – Attività

L'Associazione promuove la sua missione sociale tramite (elenco non esaustivo) il sito web istituzionale (<http://www.comunivirtuosi.org>), la Scuola di Altra Amministrazione (<http://www.altramministrazione.it>); il Premio nazionale "Comuni Virtuosi"; la borsa di studio "Dario Ciapetti"; la produzione e la pubblicazione di libri (<http://www.emi.it/l-italia-migliora>), atti e materiali video; organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle buone pratiche; l'organizzazione e la promozione del Festival della lentezza (<http://www.lentezza.org>); iniziative imprenditoriali diverse, nel rispetto degli obiettivi e dei principi fissati dallo Statuto.

ARTICOLO 4 – Adesione all'Associazione

I comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le città metropolitane, possono presentare richiesta di adesione all'Associazione Comuni Virtuosi tramite la compilazione del "Modulo di richiesta di iscrizione all'Associazione dei Comuni Virtuosi", predisposto dal Comitato Direttivo e fruibile nell'apposita sezione del sito web istituzionale, www.comunivirtuosi.org.

A seguito di un'istruttoria positiva, che deve essere comunicata in forma scritta dal Presidente dell'Associazione al legale rappresentante dell'ente, l'istituzione adotta approvandola la delibera di Consiglio Comunale, in cui si approva lo Statuto, il Manifesto e il Regolamento dell'Associazione (utilizzando il modello tipo presente sul sito nell'apposita sezione).

L'istituzione è tenuta a versare una quota annuale di adesione all'associazione, che varia a seconda del numero di abitanti residenti nell'anno precedente. Il comune può annualmente avanzare una

richiesta di differimento della quota economica con servizi di pari importo messi a disposizione con il coinvolgimento del personale dell'ente. In tal caso la domanda deve pervenire entro il 30 marzo di ogni anno, contenente la motivazione, e sarà comunque a insindacabile giudizio del comitato direttivo autorizzarne l'assenso. Il comune che fa la richiesta deve essere in regola con il pagamento delle quote pregresse.

Ogni socio è tenuto ad individuare un referente politico (sindaco, assessore, consigliere comunale delegato) e un referente amministrativo (funzionario, segretario comunale, responsabile di settore) che terrà i rapporti con l'Associazione.

ARTICOLO 5 – Soci ordinari e Soci sostenitori

I Soci possono assumere la qualifica di ordinari o sostenitori:

- Soci ordinari: sono i Comuni italiani, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Città metropolitane che, condividendo le finalità del presente Statuto, approvano la delibera di adesione all'Associazione Comuni Virtuosi e versano annualmente la quota associativa. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea, fatto salvo i casi previsti ai commi 1 e 2, art. 4, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Soci sostenitori: tale qualifica viene attribuita dal Comitato Direttivo agli Enti Pubblici e Privati, alle associazioni, ai singoli cittadini ed a qualsiasi altro soggetto che, condividendo formalmente le finalità dello Statuto dell'Associazione, si impegnano al loro rispetto. Tale qualifica implica la necessità di versamenti periodici o una tantum determinati dal Comitato Direttivo con apposita delibera. I soci sostenitori possono assistere all'Assemblea su invito del Presidente, senza diritto di voto. I soci sostenitori possono ricevere una carta del tesserato che dà diritto ad alcuni benefits determinati dal comitato direttivo con apposita delibera (ingressi gratuiti alla Scuola di altra amministrazione, biglietti per gli spettacoli del Festival della Lentezza, ecc.).

La qualità di socio si perde per recesso, da formalizzare con comunicazione scritta, per morosità (mancato versamento di due quote annuali) e per esclusione (per giustificati motivi, deliberata da parte del Comitato Direttivo con decisione inappellabile, fatto salvo il diritto preventivo per ogni comune oggetto di osservazione di poter sostenere le proprie ragioni in seno al direttivo stesso, in un'audizione aperta al suo legale rappresentante o delegato).

L'ammontare delle quote viene stabilito dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea come previsto dall'art. 10 dello Statuto.

L'assemblea dei soci può nominare, occasionalmente, uno o più soci onorari nei confronti di comuni che si sono particolarmente distinti per l'attivazione di politiche virtuose nel campo ambientale e sociale. I soci sostenitori possono assistere all'Assemblea su invito del Presidente, senza diritto di voto e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota economica.

ARTICOLO 6 – Obblighi dei soci

Al fine di permettere all'Associazione di valutare e verificare, nel rispetto del precedente art. 4, le effettive condizioni di continuità e coerenza nell'azione amministrativa e nelle politiche messe in atto nel campo delle "buone pratiche", ispirate ai valori del Manifesto, ogni Comune socio si impegna a relazionare in Consiglio Comunale, almeno due volte nell'arco di un mandato, le attività intraprese a favore dell'ambiente, rientranti nelle cinque linee guida individuate dall'Associazione e coerenti con i principi ispiratori del Manifesto e dello Statuto dell'Associazione.

Le deliberazioni consiliari dovranno essere fatte pervenire tempestivamente all'Associazione, corredate da tutta la documentazione necessaria per poter mettere l'Associazione stessa nelle condizioni di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al complesso delle attività intraprese.

ARTICOLO 7 – Uso del marchio

Il logo dell'Associazione è un marchio registrato.

Ogni Socio ha diritto di usare il logo per tutte le attività istituzionali dell'ente, a condizione che l'impiego sia preventivamente autorizzato con delibera del Comitato Direttivo, che provvede anche

alla revoca in caso di incoerenza rispetto alle finalità statutarie dell'Associazione. Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del Comune.

Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta l'applicazione di sanzioni. Le sanzioni, commisurate alla natura dell'infrazione, consistono in un richiamo, nella diffida, nella censura e sospensione temporanea, nella richiesta di risarcimento danni.

In caso di recidiva il Comitato Direttivo procede all'esclusione del Socio.

ARTICOLO 8 – Quote

I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale per il funzionamento ed il finanziamento delle attività dell'Associazione. Le quote di iscrizione ed annuale sono determinate dall'Assemblea.

La quota annuale varia a secondo del numero di abitanti residenti nell'anno precedente.

Le nuove quote sono le seguenti: per i comuni fino a 1.500 abitanti € 100,00; per i comuni fino a 3.000 abitanti € 200,00; per i comuni fino a 5.000 abitanti € 300,00; per i comuni fino a 10.000 abitanti € 500,00; per i comuni fino a 15.000 abitanti da € 800,00; per i comuni fino a 30000 abitanti da € 1.400,00; per i comuni fino a 50000 abitanti da € 1.800,00; per i comuni fino a 100.000 abitanti € 2.000,00; per i comuni fino ai 150.000 abitanti € 2.500,00; per i comuni fino a 200.000 € 4.000; per i comuni oltre i 200.000 abitanti € 5.000; per le Unioni di Comuni € 700,00.

Soci sostenitori (Enti, associazioni, privati cittadini, ecc.): Euro 10.

ARTICOLO 9 – Comitato direttivo

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento l'organo di garanzia per i comuni soci in caso di osservazioni, proposte e richieste, è rappresentato dal Comitato direttivo, le cui delibere determinano l'attività interna dell'Associazione.